

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Commissione giuridica e per il mercato interno*

PROVVISORIO  
2003/0024(COD)

17 settembre 2003

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale  
(COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Janelly Fourtou

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	27
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA .....	

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 30 gennaio 2003, la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 – 2003/0024(COD)).

Nella seduta del 10 marzo 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0055/2003).

Nella riunione del 20 febbraio 2003, la commissione giuridica e per il mercato interno aveva nominato relatrice Janelly Fourtou.

Nelle riunioni del ... e ..., la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti favorevoli, .. contrari... e ... astensioni.

Erano presenti al momento della votazione .. (presidente), ... (vicepresidente), ... (vice-presidente), Janelly Fourtou (relatrice), .., .. (in sostituzione di ..), .. (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), .. e ...

Il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia è allegato alla presente relazione. La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il ...di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il ...

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD))

#### (Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 46)<sup>1</sup>,
  - visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0055/2003),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

#### Emendamento 1 Considerando 10

(10) L'obiettivo della presente direttiva è di avvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno.  
***Tale protezione è necessaria contro qualsiasi violazione commessa a fini commerciali o che arrechi un danno considerevole al titolare di un diritto, ad esclusione delle violazioni minori e occasionali.***

(10) L'obiettivo della presente direttiva è di avvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno.  
***Gli Stati membri devono applicare i meccanismi di sanzione in modo progressivo. Inoltre i tribunali competenti sono tenuti a tenere in debita considerazione le specificità dei singoli casi, tenendo in particolare conto il carattere intenzionale o meno dell'infrazione.***

<sup>1</sup> GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

### Motivazione

*Le misure citate nella proposta di direttiva mirano alla tutela giudiziaria di diritti di proprietà intellettuale. In linea di principio devono poter essere applicate a ogni violazione di detti diritti. Tuttavia gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere di applicare i meccanismi di sanzione in modo progressivo. Infine va precisato che i tribunali nazionali devono tenere in debito conto le specificità dei singoli casi.*

#### Emendamento 2 Considerando 13

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricomprendervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, pur escludendo quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricomprendervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, pur escludendo ***i brevetti e*** quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.

### Motivazione

*Datola loro specifica natura, risulta necessario escludere i brevetti dal campo di applicazione della direttiva.*

#### Emendamento 3 Considerando 27

(27) I settori economico-industriali devono partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione e lo sviluppo di codici di condotta nei settori direttamente interessati rappresenta un mezzo complementare agli strumenti normativi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta. ***Il controllo della fabbricazione dei dischi ottici, segnatamente mediante***

(27) I settori economico-industriali devono partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione e lo sviluppo di codici di condotta nei settori direttamente interessati rappresenta un mezzo complementare agli strumenti normativi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta.

***L'apposizione di un codice identificativo sui dischi fabbricati nel territorio della Comunità, contribuisce a limitare le violazioni della proprietà intellettuale in questo settore particolarmente esposto agli attacchi della pirateria. Queste misure tecniche di protezione non devono però essere utilizzate abusivamente allo scopo di compartimentare i mercati e controllare le importazioni parallele.***

*Motivazione*

*Cfr. gli emendamenti riguardanti l'articolo 22 e l'articolo 22 bis.*

Emendamento 4  
Considerando 27 bis (nuovo)

***(27 bis) Gli Stati membri devono provvedere a che i produttori professionali di dischi ottici, compresi i dischi di masterizzazione (master disk) contenenti o atti a contenere elementi protetti da diritti di proprietà intellettuale appongano su ognuno di detti dischi un codice standardizzato comune all'intera industria che indichi con precisione lo stabilimento in cui il disco è stato prodotto o fabbricato. Una misura di questo tipo contribuirà a ridurre il serio problema della pirateria. Simili misure non devono tuttavia essere sfruttate per bloccare i mercati e condizionare gli scambi tra Stati membri.***

*Motivazione*

*Cfr. gli emendamenti riguardanti l'articolo 22 e l'articolo 22 bis*

Emendamento 5  
Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più

Campo d'applicazione

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più

favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari ed europei relativi alla tutela della proprietà intellettuale il cui elenco figura in allegato e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti, ***allorché tale violazione è commessa a fini commerciali o arreca un danno considerevole al titolare del diritto.***

2. La presente direttiva si applica salvo il disposto delle norme specifiche volte ad assicurare il rispetto dei diritti contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d'autore, segnatamente la direttiva 2001/29/CE.

3. La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE e la direttiva 2000/31/CE;

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC").

favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari ed europei relativi alla tutela della proprietà intellettuale il cui elenco figura in allegato e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti.

2. La presente direttiva si applica salvo il disposto delle norme specifiche volte ad assicurare il rispetto dei diritti contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d'autore, segnatamente la direttiva 2001/29/CE.

3. La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE e la direttiva 2000/31/CE, ***segnatamente gli articoli 12, 13 e 14 concernenti la responsabilità del fornitore di servizi nel quadro di semplice trasporto, di caching e di stoccaggio;***

b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC").

#### *Motivazione*

*L'emendamento ha lo scopo di rendere la direttiva conforme alle disposizioni dell'accordo sugli ADPIC e di evidenziare che le disposizioni della legislazione comunitaria che disciplinano la responsabilità dei fornitori di servizi restano pienamente applicabili nel quadro del commercio elettronico.*

#### Emendamento 6 Articolo 3

Obbligo generale

Gli Stati membri definiscono le misure e le

Obbligo generale

Gli Stati membri definiscono le misure e le

procedure necessarie **e proporzionate** atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva.

Queste misure e procedure devono **privare** i responsabili di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale del profitto economico tratto dalla violazione stessa. Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Tali procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo.

procedure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva.

Queste misure e procedure devono **prevedere strumenti efficaci, proporzionati, adeguati alla violazione e tali da avere effetti dissuasivi, segnatamente privando** i responsabili di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale del profitto economico tratto dalla violazione stessa. Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Tali procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo.

**Ogni sanzione adottata deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva, nonché considerare il carattere intenzionale o meno dell'infrazione.**

#### *Motivazione*

*Per il successo della direttiva le misure previste devono avere effetti chiaramente dissuasivi per i contraffattori e per i responsabili di atti di pirateria. Nello stesso tempo è necessario garantire una procedura conforme al principio di proporzionalità.*

#### Emendamento 7

Titolo intermedio (da inserire dopo l'articolo 3) (nuovo)

**Disposizioni di diritto civile e di diritto amministrativo e relative all'onere della prova**

#### *Motivazione*

*L'emendamento serve a rendere più trasparente la struttura.*

Emendamento 8  
Articolo 4

*Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2 sia passibile di sanzioni. Tali sanzioni devono avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 3.*

Emendamento 9  
Articolo 5

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure e procedure

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati **a disporre di questi diritti, in conformità della legge, o ai rappresentanti dei medesimi.**

2. Gli Stati membri riconoscono agli enti di gestione dei diritti o **agli organismi di tutela professionale**, nella misura in cui rappresentano **i titolari di diritti di proprietà intellettuale o altre persone autorizzate a far uso di tali diritti secondo la legislazione pertinente**, la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure e delle procedure **di cui al presente capo e ad agire in giudizio a difesa dei diritti o degli interessi collettivi o individuali.**

Detta legittimazione è altresì riconosciuta **a qualsiasi ente** di gestione dei diritti o **organismo di tutela professionale** regolarmente **costituito**, indipendentemente dallo Stato membro di costituzione.

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure e procedure

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, **ai concessionari e ai subconcessionari esclusivi**, nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati **dai titolari dei diritti in questione ad avviare procedimenti per violazione dei diritti contemplati dalla presente direttiva.**

2. Gli Stati membri riconoscono agli enti di gestione dei diritti o **alle organizzazioni professionali**, nella misura in cui rappresentano **i soggetti di cui al paragrafo 1**, la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure e delle procedure **di cui alla presente direttiva, ove gli enti e le organizzazioni siano a ciò abilitate dai soggetti interessati.**

Detta legittimazione è altresì riconosciuta **agli enti** di gestione dei diritti o **alle organizzazioni professionali** regolarmente **costituiti**, indipendentemente dallo Stato membro di costituzione.

***Le disposizioni del primo e del secondo comma fanno salve le norme in materia di rappresentanza delle parti in giudizio.***

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo all'esame; la sua approvazione impone rettifiche tecniche nell'intero testo)*

#### *Motivazione*

*Deve risultare chiaro che soltanto i titolari di diritti, i concessionari e i subconcessionari esclusivi e i loro rappresentanti legittimi sono autorizzati a adire in giustizia in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale.*

*Inoltre le organizzazioni che non possiedono un mandato esplicito degli aventi diritto interessati a avviare azioni non dovrebbero essere abilitate a iniziare procedimenti.*

*Ovviamente, la facoltà per le organizzazioni professionali di intentare un'azione in giustizia non deve impedire che i titolari dei diritti possano avviare procedimenti a proprio nome.*

#### Emendamento 10

##### Articolo 6

***1. Salvo prova contraria, si presume l'esistenza di un diritto di autore per ogni opera o ogni altro oggetto protetto a norma della Convenzione di Berna.***

Salvo prova contraria, si presume l'autore dell'opera la persona il cui nome, ***presentato come quello dell'autore dell'opera***, compare su alcuni esemplari della medesima o ***la persona cui si fa riferimento come autore su un esemplare dell'opera*** mediante una dicitura scritta, un'etichetta od altra indicazione.

***2. Salvo prova contraria, si presume l'autore dell'opera o il titolare del diritto d'autore in questione la persona o il soggetto il cui nome compare su alcuni esemplari della medesima o su ogni altro oggetto protetto, o sulla relativa confezione, o che figura collegato con l'opera o con un altro oggetto protetto, segnatamente mediante una dicitura scritta, dichiarazioni elettroniche, un'etichetta od ogni altra indicazione.***

#### *Motivazione*

*La presunzione semplice di esistenza di diritti è uno strumento essenziale che permette ai titolari di diritti di avviare azioni contro i contravventori. Detta presunzione non deve ovviamente impedire al convenuto di produrre gli elementi di prova atti a invertire la presunzione.*

*L'emendamento riprende la presunzione di titolarità del diritto d'autore che figura all'articolo 15 della Convenzione di Berna.*

*Risulta altresì necessario precisare che la presunzione si applica alle opere trasmesse in linea sotto forma di file digitali e alle opere e fonogrammi confezionati in imballaggi speciali.*

Emendamento 11  
Articolo 7, paragrafo 2

2. Affinché possano essere identificati e perseguiti gli effettivi beneficiari della violazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare la presa in visione **o il sequestro** delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

2. Affinché possano essere identificati e perseguiti gli effettivi beneficiari della violazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare la presa in visione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

*Motivazione*

*Il sequestro delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali rientra piuttosto nel quadro inquisitorio specifico di un procedimento penale.*

Emendamento 12  
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

***3. Gli Stati membri prevedono che se è sequestrato un volume significativo di esemplari di un'opera o di ogni altro oggetto tutelato o esso formi oggetto di un'indagine per violazione di un diritto, la prova accertata sulla base di un campione ragionevole di detti esemplari o detti oggetti consente di presumere, salvo prova contraria, che tutti gli esemplari o articoli:***

***a) contengono talune opere o altri oggetti protetti,***

***b) comportano talune caratteristiche o specifiche, oppure***

***c) recano pregiudizio a un diritto.***

*Motivazione*

*In caso di sequestro di un volume notevole di articoli contraffatti (si tratta di una situazione frequente) diventa molto costoso e oneroso per il titolare del diritto provare che ognuno degli articoli sequestrati reca pregiudizio al diritto. I titolari del diritto e i tribunali devono esaminare centinaia di migliaia di articoli, anche se dopo l'esame di una parte dei beni sequestrati diventa evidente che l'intero quantitativo è frutto di contraffazione o pirateria.*

*La presunzione legale proposta consentirebbe un campionamento ragionevole per un grande numero di beni sequestrati permettendo al contempo la prova del contrario. La legislazione e la giurisprudenza di taluni Stati membri (per esempio Grecia o Finlandia) riconoscono già la campionatura di beni contraffatti. Inoltre il regolamento del Consiglio n. 3295/94 su un'azione doganale contro la contraffazione permette già ora il sequestro di campioni da parte degli agenti di dogana onde accelerare la procedura (articolo 6).*

Emendamento 13  
Articolo 8

Misure di protezione delle prove

1. ***Quando sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli*** Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie, in caso di violazione, anche solo imminente, di un diritto di proprietà intellettuale possano ovunque autorizzare la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, ***dei relativi*** documenti. Queste misure sono adottate mediante ordinanza su richiesta di parte e all'occorrenza inaudita altera parte.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

2. Gli Stati membri stabiliscono che il sequestro possa essere subordinato alla costituzione di una garanzia adeguata da parte del richiedente al fine di assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nell'ipotesi in cui l'azione intentata dovesse successivamente essere giudicata infondata.

Misure di protezione delle prove

1. ***Gli*** Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie, in caso di violazione, anche solo imminente, di un diritto di proprietà intellettuale possano ovunque autorizzare la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e ***di ogni altra prova pertinente relativa alla presunta violazione. Le prove comprendono, all'occorrenza le apparecchiature e il materiale utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione delle merci controverse e tutti i*** documenti ***pertinenti***. Queste misure sono adottate mediante ordinanza su richiesta di parte e all'occorrenza inaudita altera parte.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

2. Gli Stati membri stabiliscono che il sequestro possa essere subordinato alla costituzione di una garanzia adeguata ***o alla fornitura di una copertura assicurativa equivalente*** da parte del richiedente al fine di assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nell'ipotesi in cui l'azione intentata dovesse successivamente essere

3. Gli Stati membri dispongono che se entro un termine **di trentuno giorni di calendario dal sequestro** il richiedente non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente, il sequestro è nullo, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento.

Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

intentata dovesse successivamente essere giudicata infondata.

3. Gli Stati membri dispongono che se entro un termine **congruo** il richiedente non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente, il sequestro è nullo, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento. **Detto termine è determinato dalla competente autorità giudiziaria ove lo consenta la legislazione nazionale o, in mancanza di una simile disposizione, entro un termine non superiore a venti giorni feriali o trentuno giorni di calendario se il termine è più prolungato, a decorrere dal giorno della notifica del provvedimento al convenuto.**

Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

**4. Gli Stati membri possono adottare misure per proteggere l'identità dei testimoni.**

#### *Motivazione*

*Fornire una garanzia bancaria o una copertura assicurativa dovrebbe bastare per consentire al richiedente di dimostrare che ha i mezzi per risarcire il convenuto.*

*Il termine entro cui il richiedente deve promuovere l'azione deve essere stabilito dal tribunale nazionale competente e soltanto in mancanza di tale deliberazione si impone il termine di 20/31 giorni, che risulta compatibile con l'articolo 50, paragrafo 6 dell'accordo sugli ADPIC. Spesso i richiedenti dipendono dalle prove fornite dal pubblico in merito alle infrazioni a diritti di proprietà intellettuale. Un'efficace amministrazione della giustizia esige che gli informatori siano messi in grado di produrre le prove senza dover correre rischi sociali, economici o personali oppure di perdere il posto di lavoro. A tal fine la prova deve poter essere presentata in tribunale senza dover comunicare l'identità del testimone al tribunale o come minimo al presunto contravventore/convenuto. Ciò non introduce alcuna nuova norma per la prova in questione. Lo scopo è semplicemente quello di consentire al tribunale di poter conoscere la prova in questione e formarsi un'opinione sulla base della stessa. Tale procedura è già prevista dalla legislazione irlandese.*

*Una simile misura non comporta alcun pregiudizio per il convenuto, spetta infatti al tribunale esaminare la testimonianza per decidere se sono stati presentanti argomenti congruenti a favore dell'ordinanza di indagine civile. L'esecuzione dell'ordinanza fornisce la prova sulla base della quale si basa un'azione relativa all'infrazione presunta al diritto di proprietà intellettuale. Se la prova è accertata, segue un'azione, se non è prodotta alcuna prova, non è promossa alcuna azione (e il convenuto è tutelato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3).*

Emendamento 14  
Articolo 9

Diritto d'informazione

1. Gli Stati membri prescrivono che le autorità giudiziarie competenti **a conoscere delle azioni di accertamento di** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, ordinino a qualsiasi persona, su richiesta del titolare e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:

- a) sia stata trovata in possesso, **a scopo commerciale**, di merci oggetto di violazione di un diritto;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare, **a scopi commerciali**, servizi oggetto di violazione di un diritto;
- c) sia stata indicata dai soggetti di cui alla lettera a) o b) come **l'origine** di tali prodotti o servizi o come anello della rete di distribuzione di tali prodotti o di prestazione di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:

- a) nome e indirizzo dei produttori, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori del prodotto o del servizio, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
- b) informazioni sulle quantità prodotte,

Diritto d'informazione

1. Gli Stati membri prescrivono che le autorità giudiziarie competenti **nel quadro di un procedimento relativo a una presunta** violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, ordinino a qualsiasi persona, su richiesta del titolare e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto;
- c) sia stata indicata dai soggetti di cui alla lettera a) o b) come **coinvolta nella fabbricazione o nell'offerta** di tali prodotti o servizi o come anello della rete di distribuzione di tali prodotti o di prestazione di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:

- a) nome e indirizzo dei produttori, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori del prodotto o del servizio, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
- b) informazioni sulle quantità prodotte,

consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni che:

- a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
- b) disciplinano l'uso in sede civile **o penale** delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere **l'esistenza di** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

4. Oltre alle fattispecie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che, quando le competenti autorità siano in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 2, esse possano informarne il titolare del diritto, sempre che questo sia conosciuto, nel pieno rispetto delle norme di tutela delle informazioni riservate, allo scopo di consentirgli di adire le autorità competenti perché statuiscono nel merito o al fine di ottenere l'adozione di misure provvisorie o cautelari.

consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni che:

- a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
- b) disciplinano l'uso in sede civile delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo, **fatte salve la giurisprudenza e le disposizioni relative alla riservatezza delle fonti informative**;

c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere **la propria partecipazione a** una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

***d bis) disciplinano la tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali.***

4. Oltre alle fattispecie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che, quando le competenti autorità siano in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 2, esse possano informarne il titolare del diritto, sempre che questo sia conosciuto, nel pieno rispetto delle norme di tutela delle informazioni riservate, allo scopo di consentirgli di adire le autorità competenti perché statuiscono nel merito o al fine di ottenere l'adozione di misure provvisorie o cautelari.

#### *Motivazione*

*L'abilitazione degli aventi diritto a ottenere informazioni sull'origine e le reti di distribuzione dei beni contestati non dovrebbe essere limitata solo ai casi in cui il contravventore agisce a scopi commerciali. Una simile limitazione priverebbe gli aventi diritto, e quindi le autorità incaricate dell'osservanza della legge, di una preziosa occasione per ottenere informazioni sulle operazioni di pirateria a più ampio raggio.*

Emendamento 15  
Articolo 10, paragrafi 3 e 4

3. Gli Stati membri dispongono che la misura inibitoria è revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui **il titolare ha avuto notizia dei fatti cui essa si riferisce.**

4. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare la proibizione alla costituzione **da parte del richiedente di garanzie adeguate destinate** ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nel caso in cui l'azione di merito dovesse successivamente dimostrare l'infondatezza della domanda.

3. Gli Stati membri dispongono che **il convenuto può chiedere che** la misura inibitoria **sia** revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro **un termine congruo, stabilito dall'autorità giudiziaria che dispone la misura negli Stati membri in cui ciò sia consentito, oppure, in mancanza di una simile determinazione, entro un termine non superiore a venti giorni feriali o** trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui **al convenuto è stata notificata la misura.**

4. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare la proibizione alla costituzione **di una garanzia adeguata o alla fornitura di una copertura assicurativa equivalente, onde** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nel caso in cui l'azione di merito dovesse successivamente dimostrare l'infondatezza della domanda.

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 8.*

Emendamento 16  
Articolo 11, paragrafi 2

2. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 alla costituzione **da parte del richiedente di garanzie adeguate volte ad** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, se l'azione di merito dovesse successivamente essere giudicata infondata.

2. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 alla costituzione **di una garanzia adeguata o alla fornitura di una copertura assicurativa equivalente, onde** assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, se l'azione di merito dovesse successivamente essere giudicata infondata.

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 8.*

Emendamento 17  
Articolo 13

Esclusione dai circuiti commerciali

Gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno.

Esclusione dai circuiti commerciali

Gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno. ***Gli Stati membri prevedono che le autorità nazionali competenti possano disporre, se del caso, la chiusura completa o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento o del magazzino utilizzato principalmente per commettere la violazione in questione.***

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 18  
Articolo 14

Distruzione delle merci

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento, la distruzione delle merci riguardo ***alle*** quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Distruzione delle merci

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento ***e a carico del contraffattore***, la distruzione delle merci ***e dei materiali utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione delle merci in questione*** riguardo ***ai*** quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

## Motivazione

*L'emendamento si spiega da sé.*

### Emendamento 19 Articolo 17

#### Risarcimento del danno

1. Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione di riconoscere al **titolare del diritto** un adeguato risarcimento del danno da questo subito a causa della violazione del diritto di proprietà intellettuale commessa dal suo autore **consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole**.

A tale scopo, le competenti autorità giudiziarie accordano, su richiesta della parte lesa:

a) **il risarcimento del danno per un ammontare pari al doppio dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione;**

b) **ovvero un indennizzo compensativo, per un importo pari al danno subito a causa della violazione, compreso il lucro cessante.**

**Nei casi appropriati, gli** Stati membri prevedono che il danno subito possa comprendere elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, **lettera b)**,

#### Risarcimento del danno

1. Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione di riconoscere al **soggetto abilitato a agire in giustizia a norma dell'articolo 5** un adeguato risarcimento del danno da questo subito a causa della violazione del diritto di proprietà intellettuale commessa dal suo autore.

A tale scopo, le competenti autorità giudiziarie accordano, su richiesta della parte lesa **e alla luce della gravità o del carattere intenzionale o meno dell'infrazione:**

a) **un indennizzo compensativo, per un importo pari al danno subito a causa della violazione, compreso il lucro cessante;**

b) **il risarcimento del danno per un ammontare pari al doppio dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione;**

c) **ovvero il risarcimento del danno prestabilito, purché proporzionato alla gravità della violazione e debitamente dissuasivo.**

**Gli** Stati membri prevedono che il danno subito possa comprendere elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, **lettera a)**,

gli Stati membri **possono prevedere** il recupero, a favore del titolare del diritto, di tutti i guadagni realizzati dall'autore della violazione, riconducibili alla violazione commessa e non presi in considerazione nel calcolo dell'indennizzo compensativo.

Ai fini del calcolo dei guadagni ricavati dall'autore della violazione, il titolare del diritto è tenuto a fornire prove esclusivamente con riguardo all'importo degli introiti lordi incassati dall'autore della violazione, mentre quest'ultimo è tenuto a comprovare le sue spese deducibili e i proventi imputabili a fattori diversi rispetto al diritto tutelato.

gli Stati membri **prevedono** il recupero, a favore del titolare del diritto, di tutti i guadagni realizzati dall'autore della violazione, riconducibili alla violazione commessa e non presi in considerazione nel calcolo dell'indennizzo compensativo.

Ai fini del calcolo dei guadagni ricavati dall'autore della violazione, il titolare del diritto è tenuto a fornire prove esclusivamente con riguardo all'importo degli introiti lordi incassati dall'autore della violazione, mentre quest'ultimo è tenuto a comprovare le sue spese deducibili e i proventi imputabili a fattori diversi rispetto al diritto tutelato.

#### *Motivazione*

*L'emendamento ha lo scopo di rendere più coerente la struttura della disposizione e consentire ai tribunali di definire risarcimenti prestabiliti del danno ove la gravità esatta della violazione risulti difficilmente accertabile.*

#### Emendamento 20

##### Articolo 18

#### Spese connesse all'azione

Gli Stati membri dispongono che le spese giudiziarie, gli onorari degli avvocati, **nonché** gli altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vittoriosa sono a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità **o la situazione economica della parte avversa** non lo **consentano**. Le competenti autorità giudiziarie determinano la somma da pagare.

#### Spese connesse all'azione

Gli Stati membri dispongono che le spese giudiziarie, **nonché, se del caso,** gli onorari degli avvocati **e** gli altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vittoriosa sono a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo **consenta**. Le competenti autorità giudiziarie determinano la somma da pagare.

#### *Motivazione*

*L'emendamento tiene in conto l'articolo 45, paragrafo 2 dell'accordo sugli ADPIC e le specificità del diritto procedurale nei diversi Stati membri.*

Emendamento 21  
Articolo 19

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

1. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del titolare del diritto e a spese dell'autore della violazione, l'affissione della decisione, nonché la sua pubblicazione integrale o per estratto **sui giornali** indicati dal richiedente.

2. Gli Stati membri possono altresì decidere ulteriori misure di pubblicità appropriate alle circostanze di specie.

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

1. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del titolare del diritto e a spese dell'autore della violazione, l'affissione della decisione, nonché la sua pubblicazione integrale o per estratto **nei mezzi di informazione** indicati dal richiedente, **nel rispetto delle regole sulla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali**.

2. Gli Stati membri possono altresì decidere ulteriori misure di pubblicità appropriate alle circostanze di specie.

*Motivazione*

*L'emendamento si spiega da sé.*

Emendamento 22  
Articolo 20

Disposizioni di diritto penale

**1. Gli Stati membri provvedono a qualificare penalmente ogni violazione grave di un diritto di proprietà intellettuale, nonché il tentativo di violazione, la complicità o l'istigazione alla violazione. Una violazione è considerata grave quando è commessa deliberatamente e a fini commerciali.**

**2. Per le persone fisiche, gli Stati membri prevedono sanzioni penali, comprese pene restrittive della libertà.**

**3. Per le persone fisiche e giuridiche, gli Stati membri contemplano le seguenti sanzioni:**

**a) ammende;**

Disposizioni di diritto penale

**Fatte salve le disposizioni e le procedure di tipo civile e/o amministrativo di cui alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che ogni violazione o tentativo di violazione di un diritto di proprietà intellettuale di natura grave e intenzionale possa essere passibile di sanzioni penali.**

*b) confisca della merce, degli strumenti e dei prodotti originati dalle infrazioni di cui al paragrafo 1, o di beni il cui valore corrisponde a questi prodotti.*

*Ove opportuno, gli Stati membri prevedono inoltre le seguenti sanzioni:*

*a) la distruzione delle merci oggetto di violazione del diritto di proprietà intellettuale;*

*b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento principalmente usato per commettere la violazione in questione;*

*c) l'inibizione permanente o temporanea dell'esercizio di attività commerciali;*

*d) l'amministrazione controllata;*

*e) la liquidazione coatta;*

*f) il divieto di accedere a sovvenzioni e aiuti pubblici;*

*g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.*

*4. Ai fini del presente capo, per "persona giuridica" s'intende ogni entità giuridica cui è riconosciuta tale qualità in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di ogni altro ente pubblico che agisca nell'esercizio della sua prerogativa di potere pubblico, nonché delle organizzazioni internazionali pubbliche.*

*Motivazione*

*Promemoria.*

Emendamento 23

Articolo 21

Protezione giuridica dei dispositivi tecnici

*1. Fatte salve le disposizioni speciali in materia di diritto d'autore, dei diritti connessi e del diritto sui generis del fabbricante di una base di dati, gli Stati*

Protezione giuridica dei dispositivi tecnici

*1. Ai fini del presente articolo per "dispositivo tecnico" si intende ogni tecnologia, strumento o componente concepito per essere incorporato in*

*membri prevedono una protezione giuridica appropriata contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione e l'uso di dispositivi tecnici illegittimi.*

*2. Ai fini del presente capo s'intende per:*

*a) "dispositivo tecnico", ogni tecnologia, strumento o componente che, nell'ambito normale del suo funzionamento, è finalizzato a fabbricare merci autentiche e a consentirvi l'incorporazione di elementi evidenti, identificabili dalla clientela o dai consumatori, che facilitino loro il riconoscimento dell'autenticità di tali merci;*

*b) "dispositivo tecnico illegittimo", un dispositivo tecnico destinato ad eludere un dispositivo tecnico e che consente la fabbricazione di merci, in violazione di diritti di proprietà industriale, che incorporano gli elementi evidenti e identificabili di cui alla lettera a).*

*prodotti tangibili protetti da un diritto di proprietà intellettuale onde facilitare l'individuazione dei prodotti contraffatti. Per "dispositivo tecnico illecito" si intende ogni tecnologia, strumento o componente che induca in errore o sia concepito per ingannare o sia atto a indurre in errore il pubblico in merito all'autenticità dei prodotti tangibili in questione.*

*2. Gli Stati membri prevedono una tutela giuridica adeguata contro:*

*a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità a fini di vendita o noleggio, il possesso e l'uso di dispositivi tecnici illeciti;*

*b) l'importazione o la distribuzione di prodotti tangibili nei quali siano stati incorporati dispositivi tecnici illeciti o nei quali i dispositivi tecnici siano stati asportati, alterati o resi inefficaci;*

*c) l'incorporamento di dispositivi tecnici - concepiti originariamente per essere utilizzati dai titolari del diritto in prodotti autentici - in prodotti che comportano violazione a diritti di proprietà intellettuale;*

*d) l'atto di asportare, alterare o rendere inefficaci i dispositivi tecnici o di eluderne il funzionamento.*

*3. Il presente articolo si applica ai dispositivi tecnici incorporati in prodotti tangibili nel senso di oggetti corporei, compreso il relativo imballaggio, e non a beni digitali. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore, di diritti affini e di diritti generici del produttore di una banca dati.*

**4. I titolari di diritti conservano la facoltà di utilizzare dispositivi tecnici a norma del presente articolo.**

*Motivazione*

*L'emendamento ha lo scopo di rendere più coerente la struttura della disposizione.*

Emendamento 24  
Articolo 22

Codici di condotta

1. Gli Stati membri incoraggiano quanto segue:

a) l'elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di imprese o professionali, di codici di condotta a livello comunitario con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2;

***b) la realizzazione, da parte dei fabbricanti di dischi ottici e delle organizzazioni professionali interessate, di codici di condotta finalizzati a sostenere detti fabbricanti nella lotta contro le violazioni della proprietà intellettuale, in particolare mediante l'apposizione sui dischi ottici di un codice sorgente che consenta di individuare l'origine della loro fabbricazione;***

c) la trasmissione alla Commissione di progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario e di eventuali valutazioni in merito all'applicazione di tali codici.

2. I codici di condotta devono essere conformi al diritto comunitario, segnatamente alle norme in materia di concorrenza e di tutela dei dati personali.

Codici di condotta

1. Gli Stati membri incoraggiano quanto segue:

a) l'elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di imprese o professionali, ***con la partecipazione di associazioni di consumatori e di fornitori di accesso***, di codici di condotta a livello comunitario con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2;

***soppresso***

***b) la trasmissione alla Commissione di progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario e di eventuali valutazioni in merito all'applicazione di tali codici.***

2. I codici di condotta devono essere conformi al diritto comunitario, segnatamente alle norme in materia di concorrenza e di tutela dei dati personali.

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 22 bis.*

Emendamento 25  
Articolo 22 bis (nuovo)

***Indicazione obbligatoria dei codici di identificazione per i dischi ottici***

***1. Gli Stati membri prevedono che i fabbricanti professionali di dischi ottici con contenuti effettivamente o potenzialmente protetti da diritti di proprietà intellettuale, compresi i dischi di masterizzazione (master disk), appongono su detti dischi codici normalizzati comuni all'intera industria, i quali indicano con precisione lo stabilimento in cui i dischi di masterizzazione o gli esemplari di detti dischi sono stati fabbricati.***

***2. Gli Stati membri e la Commissione incentivano inoltre i fabbricanti di dischi ottici e le organizzazioni professionali interessate a adottare i codici di condotta di cui all'articolo 22, onde aiutare i fabbricanti di dischi ottici a combattere contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.***

*Motivazione*

*L'uso di codici di identificazione basati su standard sviluppati dall'industria costituisce uno strumento dinamico e economico per lottare contro la pirateria con i dischi ottici alla fonte. Tuttavia detti codici non conseguono l'effetto desiderato se sono applicati su basi soltanto volontarie. Va evidenziato che, nella sua risoluzione sul Libro verde relativo alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno (4 maggio 2000), il Parlamento europeo ha sollecitato l'introduzione di un obbligo di utilizzare simili codici in tutti i dischi ottici realizzati o fabbricati nell'Unione europea.*

Emendamento 26  
Articolo 24, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti (in prosieguo: “i corrispondenti nazionali”) per ogni questione relativa all’attuazione delle misure previste dalla presente direttiva. Ogni Stato comunica il nominativo e i dati

1. Ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti, ***se del caso compresi uno o più rappresentanti degli organi doganali,*** (in prosieguo: “i corrispondenti nazionali”) per ogni questione relativa all’attuazione delle misure previste dalla presente

concernenti i rispettivi corrispondenti agli altri Stati membri e alla Commissione.

direttiva. Ogni Stato comunica il nominativo e i dati concernenti i rispettivi corrispondenti agli altri Stati membri e alla Commissione.

*Motivazione*

*Risulta evidente l'interesse di una partecipazione degli organi doganali nazionali.*

Emendamento 27  
Allegato, ultimo comma

***convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973.***      ***soppresso***

*Motivazione*

*Visto il loro carattere specifico, è necessario escludere i brevetti dal campo di applicazione della direttiva.*

## MOTIVAZIONE

### La proposta della Commissione

Quando il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità la sua relazione sul Libro verde relativo alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno, ha sottolineato i costi economici e sociali del fenomeno, nonché i suoi aspetti pericolosi sia per la salute pubblica che per l'innovazione.

In tre anni la situazione si è ulteriormente aggravata e oggi si può ritenere che tutti i settori ne siano toccati, perfino i prodotti di consumo corrente, in proporzioni allarmanti che si collocano sempre di più nel contesto della criminalità organizzata.

Secondo statistiche degli organi doganali europei, i sequestri di prodotti illeciti sono aumentati del 39% dal 2000 al 2001 e la sola contraffazione di prodotti alimentari nello stesso periodo è aumentata del 75%. Del 1999 i CD piratati sono aumentati del 15300%. Nei Paesi Bassi sugli scaffali delle farmacie hanno iniziato ad apparire farmaci contraffatti.

L'industria del software stima il tasso di pirateria al 35%, l'industria audiovisiva al 25%, l'industria del giocattolo subisce una contraffazione del 12% e circa il 40% di CD, cassette e altre registrazioni musicali è costituito da contraffazioni.

La proposta ha lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale e definire un quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti.

La proposta contempla le infrazioni a tutti i diritti di proprietà intellettuale (nel contempo diritto d'autore e proprietà industriale, per esempio marchi, disegni e modelli) che sono stati armonizzati all'interno dell'UE.

Secondo la Commissione la proposta garantisce condizioni identiche ai titolari di un diritto nell'UE, rafforza le misure contro i contravventori e opera quindi in quanto strumento di dissuasione contro contraffattori e colpevoli di pirateria. La proposta è destinata a completare la recente proposta di regolamento mirante a facilitare il sequestro da parte degli organi doganali di merci contraffatte d'origine extracomunitaria, sul quale il Parlamento non è stato consultato.

La proposta si basa sulle prassi migliori e più efficaci già individuate nelle legislazioni degli Stati membri. Le misure che gli Stati membri sono invitati a adottare sono in particolare ingiunzioni per porre fine alla vendita di merci contraffatte o piratate, provvedimenti provvisori, delega di competenze alle autorità giudiziarie per raccogliere le prove e per obbligare i contravventori a versare risarcimenti dei danni ai titolari del diritto. Gli Stati membri devono altresì provvedere a che ogni violazione grave dei diritti di proprietà intellettuale sia disciplinata come reato passibile di sanzioni penali.

La Commissione ritiene imperativo agire in modo risoluto contro i grandi contravventori e pertanto la proposta riguarda soltanto le infrazioni commesse a fini commerciali o tali da comportare danni notevoli ai titolari del diritto.

Secondo la Commissione, l'impostazione adottata per la proposta va oltre l'accordo sugli ADPIC (aspetti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio), il quale prevede disposizioni minimali che tutti gli Stati membri dell'UE devono applicare per quanto riguarda gli strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

### **L'impostazione del relatore**

Dopo aver consultato tutti i circoli interessati - settore delle telecomunicazioni, fornitori di accesso, fabbricanti di prodotti farmaceutici e di componenti di veicoli, diverse organizzazioni di consumatori, settori della musica e del software, editori, giornalisti, ... - il relatore ha tentato di tenere in conto le loro legittime preoccupazioni, anche alla luce degli inevitabili vincoli politici, pratici e giuridici, nonché dell'obiettivo primario di prevedere la massima protezione possibile contro gli atti di contraffazione e di pirateria.

Un'estensione del campo di applicazione, conforme alle disposizioni dell'accordo sugli ADPIC è del resto più appropriato alla protezione dei legittimi interessi dei detentori del diritto in quanto mantiene il carattere altamente dissuasivo della direttiva in relazione agli atti di pirateria e di contraffazione veri e propri.

Forse andrebbe segnalato che la direttiva sarà applicata non soltanto alla pirateria e alla contraffazione, ma anche a ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Per detto motivo il relatore ha presentato emendamenti volte ad assicurare che le sanzioni e le misure provvisorie saranno attuate in modo progressivo e proporzionato, tenendo in particolare considerazione il carattere intenzionale o meno dell'infrazione e ciò indurrà i magistrati a utilizzare il loro potere di valutazione quando esamineranno casi di violazioni che non configurano atti di contraffazione o di pirateria propriamente detti. La disposizione concernente il risarcimento del danno è stata articolata nello stesso spirito.

In merito ai brevetti il relatore propone di escluderli del campo di applicazione dato che la convenzione europea sui brevetti è l'unico testo vigente attualmente e la questione della protezione dei brevetti è talmente complessa e delicata da meritare un testo specifico, eventualmente dopo l'approvazione dell'atto sul brevetto comunitario.

Consapevole delle preoccupazioni dell'industria delle telecomunicazioni e dei fornitori di accesso, ai fini della certezza giuridica, il relatore ha ritenuto utile precisare *expressis verbis* che la direttiva non rimette in causa le disposizioni relative alla direttiva 200/31/CE, segnatamente quelle relative alla responsabilità dei fornitori di servizi.

Inoltre, le disposizioni di diritto civile, amministrativo e relative all'onere della prova, sono state in parte emendate al fine di non sconvolgere troppo le legislazioni nazionali e specialmente di evitare che possano essere abrogate procedure efficaci di lotta contro le violazioni del diritto di proprietà intellettuale.

Va aggiunto che sono state apportate modifiche al testo con l'intenzione di tutelare la riservatezza delle fonti dei giornalisti e il trattamento dei dati personali.

Dopo aver lungamente soppesato il problema, vista l'attuale incertezza giuridica - in attesa della sentenza della Corte di giustizia su un testo concernente la responsabilità ambientale - e date le reticenze degli Stati membri, il relatore ha deciso di proporre una disposizione minimalista per le sanzioni penali, auspicando che gli sviluppi recenti o futuri attinenti alla

questione consentiranno a termine di introdurre simili sanzioni, se del caso con una decisione quadro a titolo del terzo pilastro.

Il relatore propone anche emendamenti relativi alla definizione di un codice di condotta al fine di coinvolgere nella sua elaborazione i consumatori e i fornitori di accesso a internet, infatti solo lavorando assieme si potranno trovare soluzioni.

Infine è necessario che l'industria, esposta a numerose violazioni del diritto di proprietà intellettuale, abbia i mezzi per contrastarle. Occorre pertanto adottare dispositivi tecnici efficaci, tali da rispettare le regole del mercato e l'esigenza di informare i consumatori.

Il relatore auspica che la sua impostazione equilibrata sia esaminata con attenzione dalla commissione giuridica e per il mercato interno e intende altresì proseguire i contatti con i relatori ombra, con il relatore per parere, con i deputati interessati, con la Commissione e con la Presidenza italiana al fine di pervenire alla conclusione più rapida e più accettabile per tutti.